



Repubblica di San Marino  
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

## **RELAZIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E BARBADOS PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, FIRMATA A NEW YORK IL 14 DICEMBRE 2012.**

Signor Presidente,  
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto la Convenzione tra la Repubblica di San Marino e Barbados per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito.

La suddetta Convenzione costituisce un importante strumento giuridico per rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra San Marino e Barbados nel contesto di una maggiore cooperazione, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei suoi beneficiari. Tale Convenzione rappresenta altresì un ulteriore tassello della rete di accordi stipulati da San Marino che raggiunge così il significativo numero di 16 intese sottoscritte e 5 parafate dalla Repubblica dall'aprile 2009 a tutt'oggi. Si evidenzia che, dei suddetti accordi, 7 sono stati sottoscritti con Paesi dell'Unione Europea.

Tale accordo non si discosta da quelli già conclusi con altri Paesi nel pieno rispetto dei principi sanciti nel modello OCSE e può essere così brevemente illustrato.

Agli Articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione: i soggetti sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per San Marino sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imprese individuali, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. Per quanto concerne invece Barbados, le imposte considerate sono l'imposta sul reddito (compresa l'imposta sui premi incassati), l'imposta sulle società (compresa l'imposta sugli utili delle succursali) e l'imposta sugli utili derivati da operazioni petrolifere.

Gli Articoli da 3 a 5 forniscono le definizioni dei concetti chiave della Convenzione. Particolarmente importante è l'articolo 4, che tratta della residenza, ai sensi del quale è "residente di uno Stato contraente" colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è ivi assoggettato ad imposta, in ragione del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tale Articolo prevede inoltre che le



Repubblica di San Marino  
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

persone giuridiche siano considerate residenti solo nello Stato in cui si trova la sede della loro direzione effettiva.

L'Articolo 5 individua nel dettaglio cosa si intenda per "stabile organizzazione", sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, termine comprendente anche la fornitura di servizi.

Gli Articoli da 6 a 9 della Convenzione disciplinano l'imposizione dei redditi immobiliari, degli utili delle imprese, di quelli derivanti dalla navigazione marittima ed aerea e dalle imprese associate.

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato possono essere assoggettati ad imposizione in quest'ultimo Stato (Articolo 6), mentre gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata (Articolo 7).

Se un'impresa opera nel campo del traffico internazionale aereo o marittimo, i suoi utili saranno tassati solamente nel Paese in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa (Articolo 8).

Nel caso di un'impresa associata, l'Articolo 9 prevede delle modalità per determinare i profitti da attribuire alla stessa. Viene precisato che nello stabilire l'imposta su tali profitti, è necessario tenere in debito conto le altre disposizioni della Convenzione.

Gli articoli 10, 11 e 12 della Convenzione regolano, rispettivamente, il trattamento dei dividendi, degli interessi e dei canoni.

L'Articolo 10 prevede che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente possano essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere lo 0 % o il 5% per i casi specificati.

L'Articolo 11 stabilisce che gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati



Repubblica di San Marino  
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso in cui l'effettivo beneficiario degli interessi sia un residente dell'altro Stato contraente l'imposta applicata non potrà eccedere il 5% dell'ammontare lordo degli interessi. Sono inoltre previste delle esenzioni nel caso in cui gli interessi siano provengano da uno Stato contraente e siano pagati al Governo dell'altro Stato contraente.

L'Articolo 12 prevede che i canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato.

Gli Articoli 13, 14 e 15 della Convenzione regolano, rispettivamente, il trattamento degli utili di capitale, le professioni indipendenti e il lavoro dipendente, l'articolo 16 contiene disposizioni relative ai compensi e ai gettoni di presenza percepiti dai membri del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, mentre l'articolo 17 riguarda gli artisti e gli sportivi. Ai sensi dell'Articolo 18, concernente le pensioni, dette e analoghe remunerazioni, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia, le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno contraente sono imponibili solo in detto Stato.

L'Articolo 19 regola la tassazione dei funzionari pubblici e stabilisce che i salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato sono imponibili soltanto in detto Stato. Gli Articoli 20 e 21 della Convenzione regolano la tassazione, rispettivamente, di studenti e apprendisti e di professori, insegnanti e ricercatori. I redditi che queste figure, residenti di uno Stato contraente, ritraggono dalle loro attività nell'altro Stato contraente sono esenti da tassazione in base ai criteri indicati nei suddetti articoli.

L'Articolo 22 disciplina la tassazione di altre tipologie di reddito non specificate nella Convenzione.

L'Articolo 23 definisce le modalità per evitare le doppie imposizioni, mentre l'Articolo 24 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono essere assoggettati nell'altro Stato a un'imposizione o ad un obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.

La soluzione per via amichevole di eventuali controversie è prevista all'Articolo 25.



Repubblica di San Marino  
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

L'Articolo 26 concerne lo scambio di informazioni e ricalca il corrispettivo articolo nel Modello di Convenzione OCSE del 2005.

All'Articolo 27 della Convenzione viene sancito che le disposizioni in questa contenute non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari, mentre l'articolo 28 prevede le limitazioni all'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.

Gli Articoli 29 e 30 contengono le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri, nella consapevolezza dell'importanza che questa Convenzione riveste per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, ho l'onore di richiedere alla Commissione Affari Esteri di prendere atto della Convenzione tra la Repubblica di San Marino e Barbados per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmata a New York il 14 dicembre 2012, riguardo ai quali il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n.7 del 30 luglio 2012.